



Prot. n. 1493

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 4 DEL 23/06/2016

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE VIGILANZA COMUNALE di PUBBLICO SPETTACOLO

IL SINDACO

RICHIAMATO il R.D. 18 giugno 1931 n.773: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che all'art. 80 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o in un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio;

RICHIAMATO il R.D. 6 maggio 1940 n. 635: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18/06/1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", come modificato dal D.P.R. 28/05/2001, n. 311, in base al quale, al titolo III, art. 141/bis, è prevista l'istituzione di una commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo alla quale spetta di esprimere pareri sugli aspetti tecnici di sicurezza e igiene, che costituiscono il presupposto necessario ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo, nonché di assolvere i compiti di vigilanza e di controllo successivi;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001 n.331 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (nn.77, 78, allegato 1 della legge n.59/1997 e nn.18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n.50/1999)";

VISTA l'Ordinanza 21/07/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA la Delibera Regionale n. 647/2007;

RILEVATO che la normativa suddetta prevede la competenza del Sindaco relativamente alla nomina della Commissione comunale di vigilanza avente i compiti definiti dall'articolo 141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), e in particolare il successivo articolo 141bis del R.D. n.635 del 06/05/1940 stabilisce che:

"Salvo quanto previsto dall'art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta da: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico del 'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato,' d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato,' e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato,' j) da un esperto di elettrotecnica. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale";



DATO ATTO della avvenuta scadenza della precedente e ritenuto di dover provvedere a nuova nomina;

RITENUTO di procedere alla nomina dei componenti la Commissione nella persona del Comandante o Dirigente dell'Ente preposto, considerato che la vigente normativa prevede espressamente per i componenti della Commissione, l'istituto della delega temporanea o permanente;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2, dell'art. 80 del TULPS, le spese inerenti la Commissione sono a carico del richiedente e che la partecipazione agli incontri da parte del personale designato appartenente ad Enti Pubblici non dà luogo a corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, in quanto l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;

VISTO il D.Lgs n.267/2000 e, in particolare, l'art.50 - 3° comma - dello stesso;

DECRETA

DI NOMINARE LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 141bis del R.D. n. 635 del 06/05/1940, con la composizione che segue:

- a) Sindaco o suo Delegato;
- b) Comandante del Corpo Unico del Frignano o suo Delegato;
- c) Azienda USL di Modena – Responsabile dell'Unità Operativa di Pavullo n/F. Servizio Igiene e Sanità Pubblica o suo Delegato;
- d) Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecreto o suo Delegato;
- e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo Delegato;
- f) esperto in elettrotecnica iscritto agli appositi Albi;

Dovranno essere aggregati, ad integrazione della commissione come sopra nominata, solo al fine di rendere il parere necessario per rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private nelle quali si utilizzino equidi, di all'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 21/07/2011, i membri esperti di seguito elencati:

- g) Azienda USL di Modena – Responsabile dell'Unità Operativa di Pavullo n/F. Servizio Veterinario o suo Delegato;
- h) Un tecnico indicato dal Dipartimento delle Politiche competitive, delle qualità alimentari e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ex U.N.I.R.E. - A.S.S.I.).

Inoltre potranno essere aggregati, a integrazione della commissione come sopra nominata, un esperto in acustica e uno o più esperti in altre discipline tecniche, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare; in tale caso i nominativi saranno individuati, quando necessario e ove occorra, con apposito atto integrativo al presente provvedimento.



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA

CASTAGNO



UFFICIO SINDACO

Di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 80 del TULPS, le spese inerenti la Commissione sono a carico del richiedente e che la partecipazione agli incontri da parte del personale designato appartenente ad Enti Pubblici non dà luogo a corresponsione di gettoni di presenza o rimborso spese, in quanto l'incarico rientra nell'espletamento delle funzioni previste dal contratto di lavoro dipendente;

La presente nomina ha validità triennale a decorrere dalla data odierna, così come previsto dall'art. 141bis del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S., integrato e modificato dal D.P.R. n. 311/2001.

IL SINDACO

Bonucchi Leandro

